

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL COMPENDIO  
IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO  
“FORTINO E CHIESA DI SANT’ANTONIO”.

Rep. n. \_\_\_\_\_ Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, dinanzi a me, Dott.

Francesco Angelo Lazzaro, Segretario Generale del Comune di Trani, autorizzato ai  
sensi di legge a stipulare i contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse  
dell’Ente, si sono personalmente costituiti i Sig.ri:

- Ing. Luigi Puzziferri, nato \_\_\_\_\_ a il \_\_\_\_\_, Dirigente dell’Area III – Lavori Pubblici e  
Patrimonio del Comune di Trani, ove è domiciliato per la carica, che si costituisce nel  
presente atto, in nome e per conto dell’interesse esclusivo dell’Amministrazione  
Comunale di Trani, che rappresenta ai sensi di legge (Codice fiscale: 83000350724 e  
Partita IVA: 00847390721);

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e ivi residente alla Via \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_.

I suddetti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo,  
rinunciano di comune accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni  
e richiedono il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale premettono  
che:

- all’esito della procedura di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale Area III -Lavori  
Pubblici e Patrimonio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata  
definitivamente la gara, per la concessione in uso del compendio immobiliare  
denominato “Fortino e Chiesa di Sant’Antonio”, sito in Trani alla Via Tiepolo s.n.c., in  
favore del sig. \_\_\_\_\_.

## TANTO PREMESSO

I predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1 - Premesse, documenti e allegati

1. Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo comma, e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.
2. Sono richiamati nel presente atto:
  - a. bando di gara e relativa documentazione allegata;
  - b. offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
  - c. offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

### Art. 2 - Oggetto della concessione

1. Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune di Trani concede in uso, a titolo oneroso, a \_\_\_\_\_ che accetta, il compendio immobiliare denominato "Fortino e Chiesa di S. Antonio" (nel prosieguo indicato, per brevità, come "Immobile") sito in Trani alla Via Tiepolo s.n.c. e identificato nel Catasto del Comune di Trani al foglio 15, particella 1300, subaltermi 1, 2 e 3, particella 3214 e particella 1206 per la valorizzazione e l'utilizzazione del medesimo, anche ai fini economici, ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs 42/2004.
2. L'immobile concesso in uso deve essere destinato all'esercizio di attività turistico-ricettive e altre attività collaterali, quali ristorazione ed enogastronomia, compatibilmente con il carattere storico e culturale dell'immobile, previa esecuzione degli interventi di adeguamento e nel pieno rispetto del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità alla Proposta

progettuale presentata in sede di gara, i cui Interventi - esplicitati nel progetto esecutivo consegnato al Comune di Trani Terza area LL.PP. e Patrimonio – sono stati autorizzati dalla competente Soprintendenza con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

3. L'immobile oggetto di concessione è fruibile al pubblico nei termini e con le modalità indicati nel Piano di apertura al pubblico presentato in sede di gara.

#### Art. 3 - Consegna del bene oggetto di concessione

1. L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità e con le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'Immobile già in sede di sopralluogo propedeutico alla partecipazione alla gara e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo.
3. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Immobile, anche dal punto di vista energetico, nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
4. Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune di Trani e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti dell'Immobile, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità e/o onere a riguardo.
5. La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre trenta giorni (30 giorni) dalla notifica dell'autorizzazione della Soprintendenza all'esecuzione degli interventi di cui all'allegata Proposta progettuale, mediante

redazione in contraddittorio di apposito verbale (di seguito “Verbale di Consegna”).

6. Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custodire il bene. Alla cessazione della concessione il Concessionario dovrà restituire l’Immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.

#### Art. 4 - Durata della concessione

1. La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dalla data in cui è redatto il verbale di consegna dell’immobile, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito. Il concessionario, entro il 180° (centottantesimo) giorno precedente la data di scadenza contrattuale, rivolge al Servizio Patrimonio istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente all’istruttoria.
3. L’Amministrazione promuove l’istruttoria ed entro il 90° (novantesimo) giorno dal ricevimento della domanda ne comunica l’esito al richiedente. La mancata comunicazione dell’esito non comporta acquiescenza, né adesione alla richiesta di rinnovo ed ove non intervenga entro il termine di scadenza del contratto, lo stesso deve intendersi definitivamente risolto con obbligo di restituzione del bene all’ente.
4. Qualora la concessione venga rinnovata, si procederà alla stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifica delle condizioni iniziali. L’Amministrazione si riserva, infatti, la possibilità di rideterminare – in fase di rinnovo - il canone di concessione e le condizioni contrattuali, ove non più ritenuti adeguati.

5. Scaduto il contratto, su richiesta motivata del concessionario, l'Amministrazione concedente potrà consentire la prosecuzione di fatto dell'occupazione, dietro pagamento di un'indennità pari all'ultimo canone pagato, purché in regola con i pagamenti e per un periodo non superiore a 18 mesi:

- a. qualora si possa verificare un danno a carico del privato conseguente alla cessazione dell'attività collegata alla concessione;
- b. per un tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di gara finalizzate all'individuazione del nuovo concessionario;
- c. in caso di persistenza delle esigenze di carattere pubblico che giustificano l'utilizzo del bene.

6. Alla scadenza del contratto o al verificarsi di situazioni di decadenza o risoluzione del rapporto, l'immobile e le sue pertinenze dovranno essere restituiti al proprietario entro 30 giorni dal verificarsi di uno degli eventi indicati, liberi da persone e cose e in buono stato di conservazione generale, salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario potrà asportare dall'immobile esclusivamente le attrezzature mobili di sua proprietà.

7. All'atto della riconsegna dell'immobile verrà redatto e sottoscritto dalle parti apposito verbale di constatazione dello stato dei luoghi in cui dovranno essere individuate le carenze funzionali riscontrate (ove presenti) e la quantificazione delle somme occorrenti per il ripristino. In ogni caso, all'atto della riconsegna nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, potrà riconoscersi al concessionario.

8. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero da persone

e cose, continuando di fatto a detenere illegittimamente l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso e della conseguente riconsegna al Comune di Trani, questi sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune-concedente in conseguenza del suo comportamento e dovrà corrispondere un'indennità pari all'importo del canone di concessione, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT riferiti al periodo di illegittima detenzione.

9. Sono acquisite, automaticamente e gratuitamente, al Patrimonio Comunale, senza alcuna possibilità di rivendicazione di diritti da parte del Concessionario, tutte le migliorie apportate nel corso del rapporto di concessione.

#### Art. 5 - Canone di concessione

1. Il canone di concessione annuale è pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), così come da proposta formulata dalla parte concessionaria in sede di gara e sarà corrisposto anticipatamente ogni bimestre entro il giorno 10 del primo mese del bimestre di riferimento, con decorrenza dalla data del Verbale di consegna del bene e delle chiavi di accesso.
2. Il Canone sarà aggiornato annualmente, senza necessità di preventiva richiesta scritta da parte del Concedente, in misura pari al 75% della variazione, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da calcolarsi sul Canone di volta in volta corrisposto nell'anno precedente.
3. In ogni caso, il pagamento non potrà essere sospeso, ritardato e/o eseguito in misura parziale in base a pretese o ad eccezioni di sorta.
4. A fronte del mancato o ritardato pagamento anche di un solo canone bimestrale anticipato, il Comune di Trani provvederà alla diffida formale ad

adempire entro 15 giorni e, in difetto, avverrà la risoluzione automatica del presente contratto, ferma la possibilità di promuovere le azioni che riterrà più opportune per il recupero del credito dell'ente, anche avvalendosi delle garanzie concesse.

#### Art. 6 – Obblighi del Concessionario.

1. Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si obbliga a:

a. garantire la conservazione dell'intero complesso nel tempo, senza compromettere la lettura degli originari caratteri tipologici, architettonici e costruttivi, assicurando, inoltre, il mantenimento delle finiture originarie o comunque storicizzate;

b. sottoporre all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, del D.Lgs 42/2004, i progetti delle opere che si intendano eseguire;

c. realizzare gli Interventi sull'immobile e dare esecuzione al piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

d. esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la durata della presente atto, in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile di cui all'art. 2 e nel rispetto del carattere storico e culturale dello stesso;

e. a garantire la fruizione pubblica secondo i termini e le modalità indicati nella Piano di aperture al pubblico, da esplicitare periodicamente all'Amministrazione. Con cadenza annuale, entro e non oltre il 15 del mese

di gennaio, il Concessionario si impegna a trasmettere all'Ufficio Cultura e all'Ufficio Patrimonio del Comune di Trani il calendario delle aperture al pubblico, nonché la rendicontazione di quelle già svolte nell'anno precedente. Il Comune di Trani, per mezzo dell'Ufficio Cultura, fornirà indicazioni in merito alle aperture al pubblico ad esso riservate.

2. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune di Trani tutta la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi e delle attività indicati nella Proposta progettuale e le certificazioni necessarie, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la certificazione relativa all'agibilità dell'Immobile e alla scheda tecnica dei materiali impiegati e alle lavorazioni eseguite. Il Concessionario deve fornire anche la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'aggiornamento catastale.

3. Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'utilizzo e lo svolgimento dell'attività nell'unità immobiliare concessa in uso, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Concessionario, senza che l'assegnazione dell'Immobile costituisca impegno al loro rilascio da parte del Comune o di altri enti pubblici;

4. Il Concessionario assume il rischio della esecuzione delle opere e della gestione per il periodo di messa a disposizione dell'immobile. I rischi sulla realizzazione delle opere e gestione dell'immobile derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del concessionario.

5. Il Concessionario, oltre al pagamento del canone nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 5, nonché agli oneri relativi all'esecuzione delle opere e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, si dovrà fare carico:

- a. dei consumi (acqua, gas, energia elettrica e altre utenze), provvedendo ad intestare a proprio nome le relative utenze;
- b. delle spese di gestione dell'Immobile, degli impianti e della tariffa del servizio rifiuti;
- c. della pulizia, del corretto utilizzo e del riordino degli spazi adiacenti e connessi alla struttura concessa in uso.
- d. della parcella da riconoscere al collaudatore individuato dal Comune di Trani

6. Il Concessionario è obbligato a usare l'Immobile secondo le modalità e finalità previste dal presente atto.

7. Il Concessionario non potrà installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (slot-machine), comprese le lotterie istantanee e qualsiasi altra forma, pena la risoluzione del contratto di concessione e le sanzioni previste dalla legislazione vigente, in ottemperanza alla normativa di settore.

8. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo penale, di un importo pari alla cauzione di cui al successivo art. 7, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### Art. 7 – Deposito Cauzionale – Polizza fideiussoria

1. A garanzia del puntuale rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e della corretta corresponsione del canone di concessione da corrispondersi in modalità dilazionata bimestralmente, il Concessionario:

a. ha effettuato un deposito cauzionale pari al canone di concessione annuo con versamento presso la Tesoreria comunale. L'Amministrazione Comunale sarà libera di avvalersene a fronte del mancato pagamento anche di un solo canone bimestrale anticipato, salva la risoluzione del contratto.

OPPURE

ha prestato polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, di durata corrispondente a quella della concessione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge all'esercizio del ramo cauzione, per un importo minimo pari al canone di concessione annuo.

La polizza fideiussoria riporta le seguenti condizioni:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido fino al momento in cui l'Amministrazione provvederà a svincolare la fideiussione;
- ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fideiussione in favore della Amministrazione, il fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente alla Amministrazione, dietro semplice richiesta scritta, tutte le somme che l'Ente concedente richiederà fino alla concorrenza dell'intero importo, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, senza necessità alcuna di prova o motivazione e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del Concessionario, anche nelle ipotesi di opposizioni proposte dal contraente o da altri soggetti comunque interessati;

- espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1955 e 1957 c.c.;

- efficacia della polizza fideiussoria dalla data di rilascio fino al primo semestre successivo alla data di scadenza della locazione, salvo l'eventuale svincolo anticipato in forma scritta da parte della Amministrazione e la possibilità per la stessa di richiedere la proroga.

La garanzia deve essere mantenuta valida per tutto il periodo di detenzione dell'Immobile da parte del Concessionario; in caso di utilizzo da parte dell'Ente, la stessa deve essere ricostituita nell'originario importo entro 30 giorni determinandosi, in caso contrario, grave inadempienza legittimante risoluzione contrattuale.

b. ha costituito, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste in merito agli interventi e ai lavori da effettuare (di seguito Interventi), come indicati nella Proposta progettuale, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate alla lett. a) pari al 10 (dieci) per cento, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

2. La garanzia di cui al comma 1, lett. a. sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. La garanzia di cui al comma 1, lett. b è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

#### Art. 8 - Modalità e tempi di realizzazione degli Interventi

1. Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni vigenti,

anche urbanistiche, tutti gli Interventi previsti dalla Proposta progettuale presentata in sede di gara, resa esecutiva con progetto approvato con D.D. n. — del — dando tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione comunale dell'inizio dei relativi lavori. Gli Interventi dovranno essere eseguiti secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara. Il contraente dovrà dimostrare l'avvenuta esecuzione degli stessi mediante contratto con ditte specializzate, progettazione, contabilità dei lavori, documentazione fiscale entro 30 gg dalla conclusione delle lavorazioni come da cronoprogramma.

2. Il Concessionario assume, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi e per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le già menzionate attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.

3. Laddove le richiamate approvazioni/autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario, a pena di risoluzione di diritto della concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

4. Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, come da impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi secondo la tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma compreso nella Proposta progettuale presentata in sede di gara.

Art. 9 – Responsabilità del Concessionario nell'esecuzione degli interventi e a causa di essi.

1. Il Concessionario, manlevando espressamente il Comune di Trani da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamenti, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.
2. Per l'esecuzione dei lavori il Concessionario si dovrà avvalere esclusivamente di imprese qualificate, in linea con le vigenti normative in materia di LL. PP..
3. Il Comune di Trani rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte della stessa impresa esecutrice e/o di terzi.
4. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso il Comune di Trani sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Art. 10 - Ultimazione interventi e verifica della loro regolarità

1. Ad ultimazione degli Interventi, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale e al collaudatore nominato, la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni necessarie per il rilascio del certificato di collaudo. Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti, ivi compreso la parcella da riconoscere al collaudatore nominato dal Comune di Trani, restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

2. Il Comune di Trani si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività di cui al precedente art. 2. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito "il Verbale di Verifica")

3. In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti del Comune di Trani alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

Art. 11 - Mancato ottenimento delle autorizzazioni. Mancato rispetto dei termini e delle modalità di realizzazione degli interventi.

1. Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non siano rilasciati e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro il termine indicato nel cronoprogramma, il Comune di Trani avrà titolo a dichiarare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 6 (sei) mesi, per provvedere,

trascorso infruttuosamente il quale il presente contratto si intenderà risolto di diritto. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile, libero da persone e cose e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna.

2. Ove le evenienze di cui al precedente comma 1 siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, il Comune di Trani, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto di incamerare integralmente la cauzione di cui all'art. 7.

3. Nell'ipotesi in cui gli Interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dall'art. 8, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dal Comune di Trani in ragione delle circostanze, pena la risoluzione *ipso iure* del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con incameramento integrale della cauzione di cui all'art. 7, oltre all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

4. È fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati, nell'ipotesi di interventi eseguiti senza il preventivo consenso o in difformità della Proposta progettuale.

#### Art. 12 - Vigilanza sull'avanzamento lavori

1. L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi dovranno essere diretti da professionista abilitato individuato a cura e spese del Concessionario e saranno soggetti a verifiche da parte del Comune di Trani, ai fini dell'accertamento della loro conformità ai Progetti presentati dal Concessionario.

2. A tal fine il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale copia dei progetti debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di

tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessari in corso d'opera e dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a pena di risoluzione, i sopralluoghi che gli incaricati del Comune di Trani dovessero ritenere opportuni e necessari.

#### Art. 13 - Acquisizione delle opere realizzate

Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, il Comune di Trani acquisirà di diritto, senza alcun compenso o rimborso, tutte le opere realizzate senza che il Concessionario o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo.

#### Art. 14 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura e spese, nonché sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile prima e dopo la realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto di concessione, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguite secondo la Proposta Progettuale e il cronoprogramma presentati in sede di gara. Il contraente dovrà dimostrare l'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante contratto con ditte specializzate, progettazione, contabilità dei lavori, documentazione fiscale entro 30 gg dalla conclusione delle lavorazioni come da cronoprogramma
2. Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune di Trani, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle

Attività di cui all'art. 2 del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

3. La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per il Comune di Trani al risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Svolgimento delle attività economiche. Custodia e vigilanza. Responsabilità del Concessionario.

1. Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività di cui al precedente art. 2.

2. Nello svolgimento delle predette attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune di Trani da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di risoluzione del contratto, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

3. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle attività di cui al precedente art. 2, oggetto del presente atto, rimanendo in ogni caso il Comune di Trani sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del

Concessionario, che terrà sempre indenne l'Ente comunale da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

4. Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune di Trani da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto di concessione e alle quali, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.

5. Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene in concessione, in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza di cui al Decreto 60 SR – PUG 08.03.2023 e alla Proposta Progettuale.

6. Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incumbente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

#### Art. 16 - Riparazioni e restauri

1. Il Comune di Trani potrà, in ogni tempo e previa intesa con il concessionario, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'Immobile, lavori stradali e/o di rifacimento delle pertinenze e di altre opere pubbliche, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell'Immobile, senza obbligo di indennità di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata dei lavori.

#### Art. 17 - Modalità di utilizzo

1. Il Concessionario ha l'obbligo di usare l'Immobile secondo le modalità e finalità previste dall'atto di concessione e di garantire che l'utilizzo del bene sia conforme alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

#### Art. 18 - Assicurazioni

1. Il Concessionario ha presentato la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per eventuali danni da scoppio o incendi per fatti derivanti dall'esercizio dell'attività, rilasciata da \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, con decorrenza dalle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (polizza n. \_\_\_\_\_).
2. Il Concessionario ha presentato la polizza assicurativa per la responsabilità verso gli eventuali prestatori d'opera (R.C.O.), con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00, rilasciata da \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, con decorrenza dalle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (polizza n. \_\_\_\_\_).
3. Le suddette polizze dovranno mantenersi valide ed efficaci per tutto il tempo di durata del contratto e, in mancanza, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente decadenza dalla locazione.

#### Art. 19 - Responsabilità

1. Il Concessionario è costituito custode dell'Immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Trani da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l'Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c..
2. Il Concessionario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune di Trani da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

3. Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'Immobile stesso nei confronti di persone o cose.

4. Il Concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche se causati dai propri dipendenti o appaltatori (art. 2049 c.c.) e si impegna a adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

5. Sono, inoltre, a carico del Concessionario gli interventi necessari di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, nonché ogni altro onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008. Più in particolare, il Concessionario, qualora ricorrano le condizioni, assume ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. cit. e, a seguito della valutazione del rischio, predisposta dal Concessionario ed armonizzata con quella consegnata dall'Amministrazione comunale, sarà tenuto a dichiarare la struttura perfettamente idonea allo svolgimento delle attività che si appresta a svolgere, esonerando l'Amministrazione concedente da ogni eventuale non conformità dei locali messi a disposizione.

#### Art. 20 - Diritto di controllo

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di visitare o far visitare da un tecnico di fiducia, con preavviso di qualche giorno, anche telefonico, l'Immobile per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune stesso. Il Concessionario si obbliga a consentire la visita all'Immobile.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e sublocazione.

1. Il Concessionario deve garantire l'effettivo e diretto esercizio commerciale dell'immobile concesso in locazione. È fatto divieto, alla Parte conduttrice, di cedere il presente contratto e di sublocare in tutto o in parte l'Immobile, salvo la facoltà di procedere alla cessione (in vendita o in affitto) dell'azienda commerciale da parte del Concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Ente concedente. L'Amministrazione Comunale potrà opporsi alla cessione dell'azienda qualora sussistano gravi motivi. Costituisce, in ogni caso, grave motivo ostativo al subentro del terzo nel contratto di concessione la mancanza, in capo al terzo, dei requisiti soggettivi previsti nel bando, nonché l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Al Concessionario è vietato modificare, anche temporaneamente, la destinazione commerciale dell'Immobile.

Art. 22 - Risoluzione della concessione

1. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente contratto, l'Amministrazione Comunale, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo penale, di un importo pari alla cauzione di cui all'art. 7, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. L'Amministrazione Comunale avrà, altresì, titolo a dichiarare la risoluzione della concessione nei seguenti casi:
  - inadempimento delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla concessione ex art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004;

- pagamento anche di un solo canone bimestrale anticipato con un ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza;
- mancato mantenimento della validità ed efficacia delle polizze assicurative di responsabilità civile di cui all'art. 12 per tutto il periodo di vigenza della locazione;
- inosservanza dei divieti di sub-concessione e di cessione del contratto;
- utilizzo improprio della struttura;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino pregiudizio alla sicurezza e alla salute di utenti o operatori;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie, come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancato rispetto dell'obbligo di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
- morosità nel pagamento dei tributi Comunali;
- perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- sopravvenienza di provvedimenti interdittivi o comportanti l'incapacità di contrattare con la PA;
- sottoposizione del Concessionario a procedure fallimentari o concorsuali.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto, comunicando al Concessionario, a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

4. Il contratto si considererà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., anche in tutti i casi in cui, accertata la violazione di disposizioni contrattuali e udite le

controdeduzioni entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, e questo decorra inutilmente.

5. Resta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. al verificarsi di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dei rapporti tra le parti.

6. La presente della concessione, inoltre, si risolve di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine.

7. Al verificarsi di una delle succitate ipotesi, il Concessionario dovrà rilasciare immediatamente i locali liberi da persone e cose, anche interposte, e potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni, riconoscendo fin da ora il diritto del Comune di Trani di rimettersi nella detenzione dei locali. Il Comune proprietario, pertanto, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'Ordinamento, ivi compreso, se necessario, il ricorso all'Autorità Giudiziaria per riacquistare la disponibilità dei locali.

8. In ogni caso di risoluzione il Comune di Trani potrà avvalersi, a titolo di penale, delle cauzioni versate e delle polizze prestate, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno

#### Art. 23 – Recesso del Comune di Trani

1. Il Comune di Trani potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, al recesso dal presente contratto per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico. In tal caso, il Concessionario avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base

al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati.

2. Disposto il recesso, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

#### Art. 24 - Recesso del Concessionario

1. Il Concessionario non potrà recedere dal presente contratto prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
2. Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga prima del termine di cui al precedente comma 1, il Comune di Trani, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente art. 7.
3. Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dal presente contratto, dovrà dare al Comune di Trani un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, un importo pari a 2 volte il canone annuo di locazione, con riferimento al periodo in corso.
4. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

#### Art. 25 - Spese contrattuali

1. Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è fissato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ Euro). Tutte le spese di bollo e ogni altro onere inerente al presente contratto sono a carico del Concessionario, così come le eventuali autorizzazioni e qualsiasi altra spesa inerente e/o conseguente al presente contratto.

2. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Concessionario. All'adempimento della registrazione annuale provvederà il Concessionario.

#### Art. 26 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio presso l'Amministrazione Comunale di Trani, via Tenente Morrico, n. 2.

#### Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati ex artt. 13-14 Reg. UE n. 679/2016 (cd. GDPR)

Per la stipula del presente contratto è richiesto al contraente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione del presente contratto e per adempiere agli obblighi di legge. In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti contemplati dal GDPR.

Ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

#### TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO:

Comune di Trani, Via Tenente Luigi Morrico, 2 - 76125 Trani (BT), Centralino: 0883.581111, Fax: 0883.582740

indirizzo PEC: [protocollo@cert.comune.trani.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.trani.bt.it)

#### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD):

Fondazione Logos S.p.a.

via Lia, 13 Reggio di Calabria (RC) CAP. 89100

Referente individuato avv. Roberto Mastrofini

tel. 06.32110514

e.mail: [mpd@comune.trani.bt.it](mailto:mpd@comune.trani.bt.it)

## FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal contraente vengono acquisiti dall'Amministrazione comunale ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da codesto Ente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

## NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipula del contratto.

## DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dal contraente-Concessionario non rientrano tra i dati classificabili come appartenenti a categorie particolari di dati o relativi a condanne penali e reati, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR.

## MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.

## PERIODO DI CONSERVAZIONE DAI DATI

I dati personali e quelli dei collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Trani; nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

## AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di questo Ente che cura il procedimento di esecuzione del contratto o a quello in forza ad altri Uffici dello stesso che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesto Ente in ordine all'esecuzione del contratto o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs n. 33/13 così come modificato dal d.lgs n. 97/2016.

I dati conferiti potranno essere diffusi tramite il sito internet del Comune di Trani nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al d.lgs n. 33/2013.

## ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

## TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

## DIRITTI DELL'INTERESSATO

Contattando l'Ufficio preposto, via e-mail all'indirizzo [segreteria.generale@cert.comune.trani.bt.it](mailto:segreteria.generale@cert.comune.trani.bt.it) è possibile richiedere l'accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall'art.

18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

#### Art. 28 - Disciplina applicabile

1. L'intera procedura è disciplinata, sia per gli aspetti giuridici che per quelli economico-patrimoniali, da quanto disposto e/o espressamente richiamato nel presente bando, nello schema di contratto di concessione e negli ulteriori documenti di gara di cui al punto 2.2, che costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Per tutto quanto non previsto, né espressamente derogato, troveranno applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di locazione, subordinatamente al presupposto che la disciplina normativa sopra indicata non sia incompatibile con il testo contrattuale, nonché il vigente Regolamento comunale per la Gestione del patrimonio immobiliare.

#### Art. 29 - Misure da osservare nei rapporti tra Amministrazione concedente e soggetti concessionari ai sensi del PIAO – sez. anticorruzione – 2023/2025 del Comune di Trani.

In sede di sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive anticorruzione, a tal fine utilizzando il modello di cui all'allegato IV del bando di gara e si obbliga:

- ad osservare il divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico ovvero

poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi);

- ad osservare il divieto, durante l'esecuzione del contratto, di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto, di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo contratto ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione;

- ad osservare l'impegno affinché, nel rispetto della libertà di impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.

\* \* \* \* \*

Il presente atto pubblico è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia sorveglianza e direzione. Viene da me Ufficiale Rogante Dott. Francesco Angelo Lazzaro letto a video mediante l'uso ed il supporto di mezzi informatici (programma Microsoft Office Word) e successivamente convertito in formato Pdf. Il presente contratto viene, altresì, letto ai convenuti, i quali lo riscontrano conforme alla loro volontà. È scritto su ... fogli uso bollo per ... intere facciate ed è sottoscritto dalle parti con firme digitali, verificate nella loro regolarità ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 come segue:

-il Dirigente dell'Area III- Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Luigi Puzifferri, mediante firma digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica del software come da certificazione acquisita agli atti;

-il Concessionario, Sig. \_\_\_\_\_, mediante firma digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ la

cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica come da  
certificazione acquisita agli atti.

Il Concessionario – Sig. (firmato digitalmente)

Per il Comune – il Dirigente Ing. Luigi Puzifferri (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale Rogante- Dott. Francesco Angelo Lazzaro (firmato  
digitalmente) Certificatore firma digitale: